

**CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEI LOCALI SITI NELL'RSA DI VIA ROMITA 22****DEL COMUNE DI DOMODOSSOLA E REGOLAZIONE DEI RAPPORTI!**

TRA: Comune di Domodossola con sede legale in Piazza Repubblica dell'Ossola, 1 – 28845 Domodossola (VB) C.F./P.IVA:00426370037, in persona del Legale Rappresentante, Sindaco Pro Tempore Sig. **Pizzi Lucio Fortunato** nato a Premosello Chiovenda il 6/09/1963 Cod. Fisc. PZZFTN63P06H037R, domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, di seguito denominato "Comodante".

E: Azienda Sanitaria Locale VCO, con sede in Omegna, Via Mazzini, n.117, C.F. e Partita IVA: 00634880033, rappresentata dal Direttore Generale **Giovanni Caruso**, nato a Catania il 13/09/1952, domiciliato per la carica presso l'Ente che rappresenta, che dichiara di agire in nome e per conto dell'A.S.L. VCO di Omegna, denominata "Comodatario";

Si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Il Comune di DOMODOSSOLA (Comodante) concede in COMODATO D'USO GRATUITO all'A.S.L. V.C.O. (Comodatario), che accetta nello stato in essere, i locali ubicati al piano terra dell'immobile di sua proprietà (Residenza Socio-Sanitaria Comunale) sito in Comune di Domodossola in Via Romita, n. 22 così come meglio illustrato nella planimetria allegata al presente atto, sotto la lettera "A".

L'ASLVCO in cambio garantisce le prestazioni di Continuità Assistenziale che si renderanno necessarie alla RSA.


Art. 2 Destinazione d'uso

L'immobile si concede esclusivamente per ATTIVITA' DI ASSISTENZA PRIMARIA TERRITORIALE (Medicina Generale – Continuità Assistenziale)

E' vietato il mutamento di destinazione d'uso.

Art. 3 Durata

Il presente contratto ha durata di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.



Il contratto non è automaticamente rinnovabile alla scadenza. L'eventuale rinnovo dovrà essere oggetto di apposita deliberazione.

Art. 4) Stato dell'immobile

Il Comodatario dichiara di aver esaminato i locali oggetto del presente contratto e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso e al tempo.

Art. 5 Oneri del Comodatario

Il Comodatario è tenuto a custodire e conservare l'immobile oggetto del presente contratto, con la dovuta diligenza ed a non servirsene che per l'uso determinato dal contratto e meglio all'art. 2 del presente contratto.

Il Comodatario si obbliga a svolgere, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria per il mantenimento in condizioni di efficienza e decoro della quota parte dell'immobile.

Art. 6 Oneri del Comodante

Il Comodante dovrà provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile ceduto in comodato.

Il Comodante dovrà farsi carico degli oneri assicurativi connessi alla struttura in cui i locali sono inseriti.

Art. 7) Spese per l'uso della cosa

Il Comodante (Comune di Domodossola) dovrà farsi carico delle spese inerenti le utenze di energia elettrica, gas metano, acqua potabile, nonché tassa rifiuti.

Il Comodatario (A.S.L. VCO), dovrà farsi carico dell'installazione di eventuali punti rete e/o spese telefoniche mediante accensione di nuovo contratto di intestazione presso il gestore della telefonia.

Il Comodatario, nei limiti di destinazione di cui all'art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare l'immobile concesso in comodato alle proprie esigenze specifiche, nel rispetto delle vigenti normative, previa comunicazione scritta del Comodante.

Art. 8) Modifiche, migliorie ed addizioni

JK
g *CR*

Il Comodatario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del comodante.

Le migliorie e addizioni eseguite, anche con la tolleranza del Comodante resteranno di esclusiva proprietà del Comodante, il quale non sarà tenuto a corrispondere al Comodatario alcuna indennità, rimborso e compenso.

Negli altri casi, il Comodatario avrà l'obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del Comodante, anche in corso di comodato.

Il Comodatario ha l'obbligo di richiedere a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi, ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Art. 9 – Divieto di Cessione

E' fatto espresso divieto di cessione anche parziale del contratto.

Art.10) Responsabilità


Il Comodatario è costituito custode della quota parte dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante ed i terzi, dei danni causati per sua colpa o negligenza.

Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all'uso dei locali ed all'esecuzione degli oneri di cui all'art. 5 del presente contratto.

Il Comodatario esonera espressamente il Comodante da ogni responsabilità per danni ed infortuni che possono derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto all'uso dei locali ed alle prestazioni di servizio di cui all'art. 5 del presente contratto, per l'uso dei locali concessi in comodato, o comunque verificatisi nei locali stessi, anche a causa di terzi.

Art.11) Prescrizioni di sicurezza

Il Comodatario è e rimane unico responsabile ai sensi del D.lgs. 81 del 09/04/08 degli obblighi previsti ai fini degli adeguamenti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (requisiti igienici, illuminanti, conformità



impiantistiche, spazi, vie di fuga, ecc.) per quanto concerne le persone operanti nei locali oggetto del presente contratto.

Art. 12 – Clausola Fiscale

Il Comodante provvederà alla registrazione del presente contratto di comodato ed al pagamento dell'Imposta di registro, nei termini di legge, dandone notizia al Comodatario. Questi rimborserà la quota di sua spettanza.

Le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono ripartite in parti uguali tra le parti.

Art. 13 – Applicazione delle Norme

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti in materia, alle consuetudini ed usi locali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Domodossola, li _____

Per il Comodante: Comune di DOMODOSSOLA


Per il Comodatario: A.S.L. V.C.O.

Il Legale Rappresentante


Il Direttore Generale

(Sig. Lucio Fortunato PIZZI)

(Dr. Giovanni CARUSO)



PIANO TERRA



CASA PER ANZIANI
Residenza Assistenziale Flessibile

scala 1:100

W. K.